

l'armatore ed il relativo regime di pubblicità



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

L'esercizio è elemento distinto dalla proprietà

proprietà del mezzo
(dimensione statica)

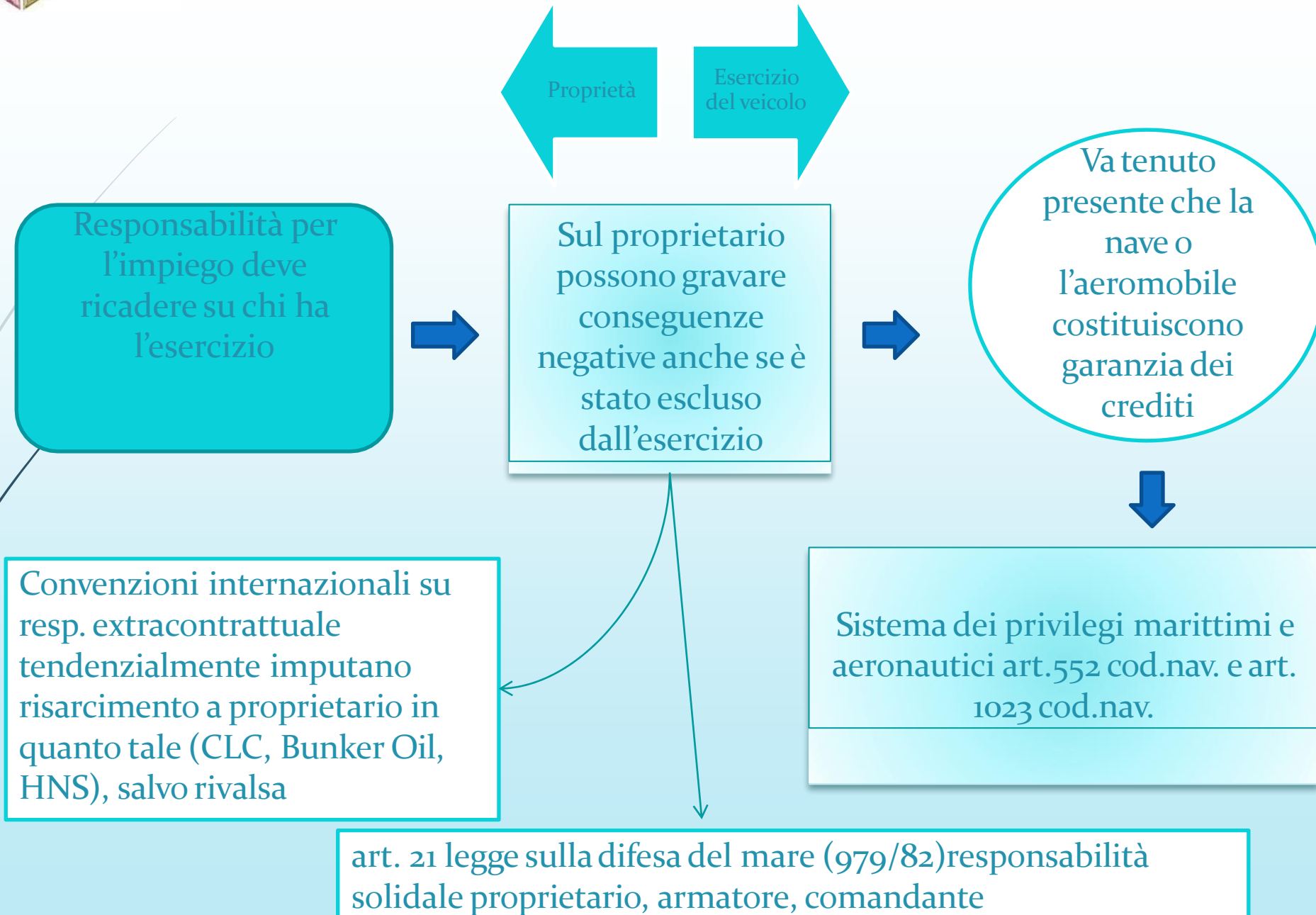


esercizio del mezzo
(dimensione dinamica)



**scissione meno riscontrabile
nel trasporto stradale (rispetto
al trasporto marittimo e a
quello all'aeronautico)**

Esercizio del veicolo nel diritto della navigazione





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

le definizioni di armatore e di esercente mancano nel c. nav. ma si possono ricavare indirettamente...



Art. 265 (parte marittima)

Dichiarazione di armatore

Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.

Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.



Art. 874 (parte aeronautica)

Dichiarazione di esercente

Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli da 268 a 270.

Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'esercente non provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.



l'elemento dell'esercizio

l'esercizio costituisce l'elemento necessario e sufficiente a configurare la figura dell'armatore e dell'esercente.



Definizione di esercizio

l'esercizio è «quell'attività organizzata, inerente all'impiego della nave e dell'aeromobile in base alla destinazione ad essi propria rivolta al conseguimento di un risultato economico, connesso al soddisfacimento di un bisogno proprio dell'esercente o da questo assunto come proprio ed accompagnato dall'incidenza del rischio»
(*)

(*) Pescatore, *Oggetto e limiti del diritto della navigazione in Scritti per A. Scialoja*, I, Bologna, 1952



i presupposti essenziali dell'esercizio

Punti chiave:

- Il concetto di esercizio si fonda sull'attività organizzativa (attività preparatoria funzionale alla navigazione stessa) e non sulla navigazione in se stessa;
- Il concetto di esercizio prescinde dalla proprietà del veicolo perché si può essere armatori anche se si ha un diritto personale di godimento sul mezzo (tipico caso: locazione);
- Il concetto di armamento prescinde anche dall'armamento ossia dalla fornitura di quanto necessario alla navigazione (attrezzature, vettovagliamento, equipaggiamento); es. locazione di nave a scafo nudo
- L'esercizio della singola nave o del singolo aeromobile determina **l'impresa di navigazione quindi armatore è anche il titolare dell'impresa di navigazione**

N. B. il termine impresa nel c. nav. ha un significato diverso da quello che ha nel c.c.

DIFFERENZE CON L'IMPRESA DEL COD. CIV.

L'impresa di navigazione non ha
come elementi essenziali

1) Finalità produttiva o
di scambio (può non
esserci nell'impresa di
navigazione: diporto,
finalità sportive,
esercizio al fine di
spedizione scientifiche)

2) Professionalità: non
sempre necessaria;
esercizio può essere
meramente occasionale o
di breve durata

Ancorché sia «omonima» di quella di cui
all'art. 2082 cd. civ.: È imprenditore chi
esercita professionalmente una attività
economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di
servizi

Quindi l'impresa di navigazione non è
NECESSARIAMENTE
un'impresa commerciale

L'ipotesi più frequente rimane comunque quella
dell'esercizio della nave che configura sia una impresa
di navigazione che un'attività di carattere commerciale

Esempi:

- impresa di trasporto
- Impresa di pesca

Impresa di navigazione ed impresa di trasporto

Anche se non rileva per configurazione giuridica di «armatore» e di «esercente»



è comunque frequente che l'esercizio della nave e dell'aeromobile corrisponda ad un'attività imprenditoriale ex art. 2082 c.c.

L'armatore o l'esercente

A) possono assumere direttamente l'obbligazione di trasferire persone o cose. Diventano così parti di un contratto di trasporto, che li lega con caricatori e passeggeri

B) possono mettere a disposizione di un altro soggetto la capacità di carico della nave mantenendone l'esercizio (ipotesi ricondotte dal legislatore del 1942 ai tipi del *noleggio a tempo* o del *noleggio a viaggio*)

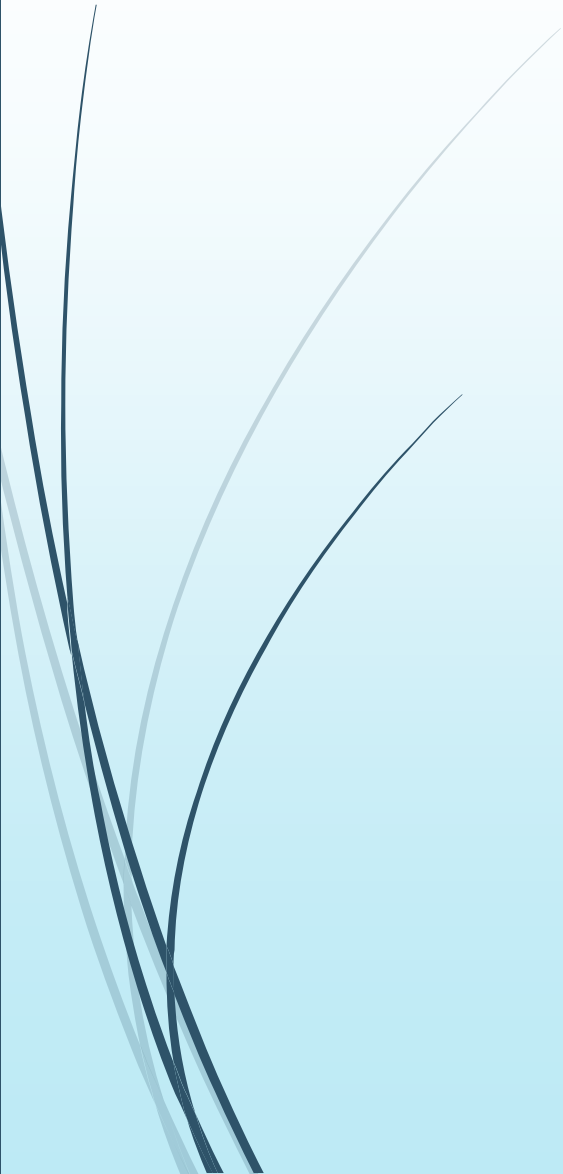
Art. 269 c. nav. e problema del titolo che consente la disponibilità della nave

A) **diritto di natura reale**
(usufrutto, uso, ecc.)

B) **diritto di natura obbligatoria** (locazione, comodato, ecc...)

Codice disciplina specificamente locazione
[art. 376 ss.]

Problema:
C'è esercizio con disponibilità abusiva
(magari per sottrazione a chi abbia disponibilità
legale) ?



L' art. 879 c. nav. regola resp. dell'esercente in caso di uso dell'aeromobile senza il suo consenso: in tal caso l'esercente risponde in solido con utente abusivo, soltanto se non ha esplicitato diligenza al fine di evitare tale uso

La norma, da ritenere applicabile per analogia anche alla navigazione marittima, dimostra che è esercente (o armatore) chi assume l'attività organizzativa e non chi pone in essere soltanto la navigazione del veicolo

Il regime della pubblicità

Art. 271 - Pubblicità della dichiarazione

«La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull'atto di nazionalità.

Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.

Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola»

Il regime della pubblicità

Art. 874 c. nav. - Dichiarazione di esercente

1. Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli da 268 a 270.
2. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'esercente non provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.

Il regime della pubblicità

Art. 272 - contenuto della dichiarazione di armatore

Contenuto della dichiarazione di armatore

1. La dichiarazione di armatore deve contenere:

- a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dell'armatore;
- b) gli elementi di individuazione della nave.

2. Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresì contenere:

- c) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario;
- d) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso della nave.

Art. 268 - Forma della dichiarazione

«La dichiarazione di armatore è fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest'ultimo caso la dichiarazione è raccolta dall'autorità competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento»

Art. 270 - Contenuto della dichiarazione di armatore

«La dichiarazione di armatore deve contenere:

- a) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza dell'armatore;
- b) gli elementi di individuazione della nave. Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresì contenere:
- c) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario
- d) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso della nave»

CONTENUTO E PUBBLICITÀ DELLA DICHIARAZIONE

Art. 270 - Contenuto della dichiarazione di armatore

La dichiarazione di armatore deve contenere:

- a) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza dell'armatore;
- b) gli elementi di individuazione della nave. Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresì contenere:
- c) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario
- d) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso della nave.

Art. 271 - Pubblicità della dichiarazione

La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull'atto di Nazionalità.

Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'[articolo 255](#).

Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola.

Trascrizione

La dichiarazione viene poi trascritta nel
registro di iscrizione della
nave

Art. 271 cod. nav.



per le navi maggiori viene deve essere inoltre
annotata sull'atto di nazionalità

Se manca la dichiarazione di armatore o di esercente...

► Art. 272 - presunzione di armatore

In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria.

► Art. 876 - presunzione di esercente

► In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova contraria.

Da questo discende che:

- qualora vi sia coincidenza tra la persona dell'esercente o dell'armatore e la persona del proprietario la dichiarazione è superflua in quanto la sua esistenza produce gli stessi effetti della sua assenza
- A tutela degli interessi del proprietario che non sia anche armatore, nell'inerzia di quest'ultimo, possa provvedere alla dichiarazione lo stesso proprietario

quando non è richiesta la dichiarazione..

- ▶ Quando la nave sia in proprietà a più soggetti e questi siano costituiti in società di armamento: la pubblicità dell'atto costitutivo sostituisce la dichiarazione di armatore;
- ▶ Per l'esercizio di navi straniere prese in locazione ed iscritte nel registro speciale delle navilocate, perché la richiesta di iscrizione tiene luogo rispetto alla dichiarazione di armatore;
- ▶ Non vi è necessità di dichiarazione di armatore, per le navi addette alla navigazione interna perché la dichiarazione è sostituita dall'annotazione dell'atto di concessione o di autorizzazione nei registri di iscrizione della nave

Neppure è richiesta per l'esercizio di aeromobili presi in locazione per più di 6 mesi perché sostituita dalla pubblicità del contratto di locazione

art. 265 cod. nav.

Chi assume l'esercizio di una nave deve dare preventiva comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave

Dichiarazione di armatore

RENDE PIÙ AGEVOLE AI
TERZI L'IDENTIFICAZIONE
DELL'ARMATORE

Secondo una parte della dottrina:
Ha natura di **pubblicità-
notizia**. Secondo altra dottrina:
è una **pubblicità dichiarativa**
con conseguente opponibilità ai
terzi di quanto trascritto
e dell'inopponibilità ai terzi in
buona fede di quanto non
trascritto.

artt. 268-270 cod. nav.

modalità della dichiarazione di armatore

può essere rilasciata

mediante il deposito di un atto scritto con
sottoscrizione autentica

attraverso una dichiarazione
orale raccolta dall'autorità
competente che ne redige
processo verbale

La dichiarazione così
resa viene trascritta
nel registro di
iscrizione

natura giuridica della dichiarazione di armatore

pubblicità notizia: ha lo scopo di rendere conoscibili i fatti giuridici a chiunque ne abbia interesse. Tale funzione è assolta da ogni mezzo di pubblicità.

La pubblicità dichiarativa: ha la specifica funzione di rendere opponibili ai terzi i fatti giuridici di cui è stata data pubblicità ed inopponibili i fatti non trascritti ai terzi di buona fede.

La pubblicità costitutiva: La pubblicità costitutiva ricorre in quei casi in cui l'iscrizione di un fatto giuridico è requisito necessario e indispensabile affinché si producano i suoi effetti giuridici (come avviene, ad esempio, per l'iscrizione di ipoteca, che si costituisce sul bene solo dal momento della sua effettiva iscrizione, o per le società di capitali, in cui la società stessa viene ad esistenza solo dal momento dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese).

natura giuridica della dichiarazione di armatore

la dottrina è divisa:

- ▶ Vi è chi sostiene si tratti di pubblicità notizia perché il suo effetto è quello di rendere più agevole ai terzi la conoscenza del fatto reso pubblico, ma non è preclusa la prova che i fatti iscritti non corrispondano alla realtà o in assenza di dichiarazione che l'esercizio sia stata assunto da un soggetto diverso dal proprietario
- ▶ Altra parte della dottrina invece propende per la pubblicità dichiarativa con conseguente opponibilità ai terzi di quanto trascritto e dell'inopponibilità ai terzi in buona fede di quanto non trascritto.

Durata per ottenere disponibilità per esercizio

Non c'è durata minima **MA**

Per l'esercente di aeromobile la riforma della parte aeronautica del c. nav. ha introdotto, con l'art. 939-ter, una durata minima di **quattordici** giorni del contratto di locazione.

l'art. 939-ter si applica per analogia ai contratti di locazione di nave

QUINDI, per locazioni di navi e aeromobili di durata inferiore a quattordici giorni, la qualità di armatore/esercente rimane in capo al locatore

- Fondati dubbi assunzione esercizio in pretese ipotesi di locazione di unità da diporto con *skipper*

IL PROBLEMA DEL DIPORTO

in passato si è discusso se l'esercizio fosse configurabile in relazione alle unità da diporto

superamento del problema con l'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1971, n. 50,



art. 46, comma 1 e 2 della legge n. 50 del 1971

escludeva l'applicazione delle più rilevanti norme in materia di responsabilità (e di limitazione) per le imbarcazioni da diporto e per i natanti

Il codice della nautica da diporto [d. lgs. 18 luglio 2005, n. 171] non ha riprodotto un'analogia previsione

Ma

L'art. 1 del codice della nautica da diporto richiamando l'applicabilità, ove non derogato dalla disciplina speciale di settore, del codice della navigazione

Consente tra le altre cose l'applicazione della disciplina dell'esercizio anche nel campo del diporto nautico